

CONVENZIONE

rep. n. 1836
del 30/12/2015

L'anno duemilaquindici
il giorno 28
del mese di Dicembre.

In Roma, presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, Piazzale della Farnesina n. 1

tra

il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana (in seguito denominato "MAECT"), Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (in seguito denominata "DGCS"), codice fiscale n. 8021330584, nella persona del Direttore Generale, Min.Plen. Giampaolo Cantini,

e

l'Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT (in seguito denominato Ente Esecutore) con sede legale in Roma - Via Cesare Balbo 16 - 00184, codice fiscale 80111810588, nella persona del Direttore Generale dott. Tommaso Antonucci,

PREMESSO

- che l'art. 2, let. d) della Legge n. 49/87 concernente la *"Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo"* prevede che nelle attività di cooperazione rientrino *"la formazione professionale e la promozione sociale dei cittadini dei paesi in via di sviluppo"*;
- che l'art. 7 del D.P.R. n. 177/88 (Regolamento di Esecuzione della legge n. 49/87) prevede che la realizzazione di iniziative ed interventi di cooperazione venga affidata tramite convenzioni ad *"Amministrazioni dello Stato o enti pubblici (omissis) e più generalmente a enti legalmente riconosciuti che non perseguano finalità di lucro"*;
- che le Autorità locali, auspicando la collaborazione di cui alla presente convenzione, hanno redatto la seguente documentazione:
 - lettera di richiesta del Ministero delle Finanze e dello Sviluppo Economico etiopico inviata all'Ambasciata di Addis Abeba in data 27 aprile 2015;
- che l'art. 1, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 dispone che l'informazione statistica ufficiale è resa al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale;
- che ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. b) ed e) del citato d.lgs. n. 322/1989, nell'ambito del Sistema statistico nazionale, l'Istat provvede *"all'esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto"* e *"alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale... vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale"*;

PRESO ATTO

che con nota del 28 luglio 2015, prot. in arrivo n. 170088 del 06.08.2015, l'Istituto Nazionale di Statistica presentava alla DGCS richiesta di contributo - ai sensi degli art. 7 e 18 del D.P.R. 177/88 (Regolamento di esecuzione della legge 49/87) - per la realizzazione di un'iniziativa in Etiopia finalizzata all'Assistenza nel settore statistico - Censimento della Popolazione, per un importo complessivo di € 263.056,00, interamente a carico della DGCS;

CONSIDERATO

che con Delibera 129 del Comitato Direzionale del 7.10.2015, sulla base della Valutazione Tecnico Economica dell'UTC di cui all'Appunto n.154587 del 16.07.2015, è stato approvato dal Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo il contributo di € 263.056,00 da parte della D.G.C.S. per la realizzazione dell'iniziativa "Assistenza nel settore statistico - Censimento della popolazione", a valere sul capitolo di bilancio 2182/04 per l'esercizio finanziario 2015;

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. La presente Convenzione si compone di n.19 articoli, dell'Allegato 1 (Valutazione Tecnico - Economica), che costituisce parte integrante della presente Convenzione, e dell'Allegato 2 (Manuale di Procedura Tecnica Amministrativa e Contabile per Interventi di Cooperazione allo Sviluppo cofinanziati dal Ministero degli Affari Esteri e per la Cooperazione Internazionale - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo), che costituisce mero supporto tecnico - operativo per l'Ente Esecutore.
2. La DGCS e l'Ente Esecutore concordano sull'esecuzione del progetto "**Assistenza nel settore statistico - Censimento della popolazione**" di seguito denominato "PROGETTO", come successivamente descritto nell'Allegato 1 (Valutazione Tecnico-Economica), per il conseguimento del seguente obiettivo generale:
 - contribuire a migliorare in Etiopia la base informativa statistica necessaria a governare il processo di sviluppo sociale, economico e demografico del Paese, attraverso la realizzazione del 4° censimento della popolazione che metterà a disposizione dati aggiornati sulla struttura e composizione della popolazione etiopica.

Art. 2

Realizzazione del Progetto

L'Ente Esecutore sarà responsabile della realizzazione del Progetto per la durata di dodici mesi e dovrà per questo fare riferimento ai dettagli specifici contenuti nell'Allegato 1 (Valutazione Tecnico-Economica), che costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 3

Piano finanziario

1. L'importo globale del Progetto ammonta a € 263.056,00 (duecentosessantatremilacinquantasei/00), interamente a carico della DGCS;
2. Le parti convengono di attenersi, per le varie voci di spesa e per la rendicontazione, al piano finanziario espresso di cui all'Allegato 1.

3. Le spese sostenute dovranno essere pertinenti ed imputabili alle attività eseguite; dovranno, inoltre, essere documentate, comprovabili, contabilizzate e, comunque, rendicontate secondo quanto previsto dalla vigente legislazione, con particolare riferimento alle norme in materia di Contabilità Generale dello Stato.
4. Fatto salvo il rispetto del comma precedente, è fornito il documento della DGCS "Manuale di Procedura Tecnica Amministrativa e Contabile per Interventi di cooperazione allo Sviluppo cofinanziati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo" di cui all'Allegato 2.
5. Si sottolinea la competenza esclusiva dell'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile, a cui la DGCS sottoporrà i rendiconti pervenuti per i controlli successivi a quelli previsti nel precedente punto 3.
6. Da parte sua, l'Ente Esecutore sarà responsabile dello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, finanziate con il contributo concesso dalla DGCS, pari ad € 263.056,00.

Art. 4

Gestione del contributo e modalità di erogazione

1. Il contributo a carico della DGCS, pari a € 263.056,00, sarà erogato all'Ente Esecutore in n. 2 rate:

prima rata	€ 184.139,20 pari al 70% del contributo DGCS
seconda rata	€ 78.916,80 pari al 30% del contributo della DGCS

2. La prima rata di € 184.139,20 pari al 70% del valore complessivo del contributo, sarà erogata all'Ente Esecutore, a titolo di anticipazione, a seguito della comunicazione al medesimo dell'avvenuto perfezionamento amministrativo del Decreto approvativo della presente Convenzione ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 79/97, convertito in legge n. 140/1997.

Entro trenta giorni da quello in cui avrà ricevuto l'erogazione dell'anticipazione di cui sopra, l'Ente Esecutore dovrà comunicare alla DGCS l'avvio del programma e, entro i successivi quaranta giorni, lo stesso dovrà presentare il Piano Operativo Generale delle attività.

3. Il restante importo di € 78.916,80 pari al 30% del totale, sarà corrisposto a saldo, previa approvazione da parte della DGCS di una relazione finale e conclusiva, corredata dalla relativa rendicontazione.
4. Saranno ammissibili nella misura massima del 15%, senza previo assenso della DGCS, variazioni compensative in relazione ai costi stimati indicati nel piano finanziario dell'Allegato 1 (Valutazione Tecnico Economica).
5. Le rendicontazioni saranno effettuate sulla base delle norme in materia di Contabilità Generale dello Stato. Tutte le rendicontazioni dovranno specificare le voci di spesa sostenute a carico del contributo messo a disposizione dalla DGCS, dall'Ente Esecutore.
6. L'Ente Esecutore è tenuto ad inviare, entro sessanta giorni dalla fine del programma, una relazione finale redatta su carta intestata ed accompagnata da una nota ufficiale a firma del proprio legale Rappresentante.

Art. 5
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Ente Esecutore si obbliga a sottostare alle disposizioni in materia di Tesoreria Unica di cui al D.lgs. n. 1/2012, art. 35 commi 8,9,10,11,12,13 (convertito con legge 24 marzo 2012 n.27) e alla relativa circolare attuativa del MEF del 24 marzo 2012 n.11. Conseguentemente, l'Ente Esecutore si obbliga ad utilizzare la procedura del Girofondi presso la Tesoreria della Banca d'Italia, sulla seguente posizione intestata a Istat, Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, Numero conto: 0130195, IBAN IT7900100003245348300130195 per tutti i trasferimenti provenienti dalla D.G.C.S.
2. L'Ente Esecutore si obbliga a rispettare – nel caso di acquisizione, per la realizzazione del Progetto, di beni, lavori o servizi – quanto prescritto dal D.lgs. n. 163/2006 e dal suo regolamento di attuazione DPR n. 207/2010, e successive modificazioni, nonché quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
3. L'Ente Esecutore è responsabile dell'attuazione dei tutti gli obblighi di comunicazione e informazione derivanti dalla presente convenzione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 6
Clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile ed in applicazione dell'articolo 3, comma 8 della legge del 13 agosto 2010, n. 136, si conviene che in caso di pagamenti che non si avvalgano del conto di cui all'art. 5 comma 1, il vincolo contrattuale si intenderà risolto di diritto mediante comunicazione da parte dell'amministrazione, da inviarsi con posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo che attesti con certezza la data di ricevimento.
2. Sarà sufficiente che, nella comunicazione, l'Amministrazione determini la propria intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.
3. La risoluzione del contratto lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 6 della legge 13 agosto 2010, 136.

Art. 7
Attività ed obblighi dell'Ente esecutore

L'Ente esecutore si impegna a:

- a) assicurare la realizzazione del Progetto, in conformità con quanto stabilito nell'Allegato 1, e a predisporre il Piano Operativo Generale in conformità a quanto stabilito all'art. 4, comma 2;
- b) predisporre le rendicontazioni per le spese sostenute e la relazione finale, secondo le modalità indicate nel comma 5 dell'art. 4 della presente Convenzione;
- c) assicurare il corretto svolgimento del Progetto e presentare alla DGCS i rendiconti finanziari delle spese sostenute, comprese quelle dei Partner Tecnici, di cui l'Ente Esecutore rimane responsabile nei confronti della DGCS, secondo quanto specificato nell'Allegato 2 della presente Convenzione;
- d) verificare che siano assicurati tutti gli adempimenti connessi alle attività del personale utilizzato in Etiopia, con particolare riferimento alle prescrizioni assicurative e previdenziali;
- e) assicurare che il personale operante in Etiopia, in esecuzione all'incarico oggetto della presente Convenzione, si impegni contrattualmente a rimanere estraneo a questioni politiche, etniche religiose aventi carattere interno al suddetto territorio e ad astenersi da qualsiasi manifestazione suscettibile di nuocere alle buone relazioni tra l'Italia e l'area in questione;

- f) mettere a disposizione della DGCS in Italia e in Etiopia ogni utile elemento di valutazione, al fine di verificare la corretta gestione del Progetto;
- g) rispettare e far rispettare al personale impiegato nel Progetto, le disposizioni comportamentali e di sicurezza impartite dal MAECI – Unità di Crisi e dall'Ambasciata. L'Ente Esecutore resta comunque responsabile della sicurezza del personale espatriato impiegato per la realizzazione del Progetto.

Art. 8

Attività e obblighi della Direzione Generale

La DGCS si impegna a:

- a) erogare il finanziamento a favore dell'Ente Esecutore, dopo avere svolto le attività di controllo della rendicontazione delle spese da quest'ultimo sostenute, secondo le modalità previste nella presente Convenzione;
- b) facilitare ogni operazione e contatto, tra Italia e l'Etiopia, diretto alla buona esecuzione della Convenzione. In particolare fornirà supporto logistico, mettendo a disposizione personale e automezzi necessari per lo svolgimento delle attività di formazione;
- c) esercitare il controllo sullo svolgimento del Progetto nelle forme e con le modalità previste dalla legge e dalle relative norme di esecuzione. In particolare la DGCS si riserva, nel corso dell'esecuzione della Convenzione, di far eseguire dal proprio personale, o da esperti/organismi all'uopo designati, missioni di controllo per esaminare e verificare l'andamento del Progetto e i risultati conseguiti.

Art. 9

Modifiche del Progetto

- 1. Ogni eventuale successiva modifica o variazione del progetto dovrà essere preventivamente autorizzata in forma scritta dalla DGCS.
- 2. Restano ammesse le varianti di cui all'art. 4 comma 4.
- 3. Non sarà, ad ogni modo, consentita alcuna modifica al Progetto che possa comportare un onere finanziario aggiuntivo per la DGCS.

Art. 10

Forza maggiore ed altri imprevisti

- 1. Nel caso in cui per cause di forza maggiore (impraticabilità del territorio etiopico per eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti, chiusura delle frontiere o assimilabili) sia impossibile portare a compimento il Progetto, o sia necessario modificarlo per completarlo in modo tale che si persegua comunque l'obiettivo generale di cui all'art. 1, dette modifiche, debitamente documentate, saranno autorizzate dalla DGCS nell'ambito del quadro economico generale originariamente finanziato.
- 2. Se le cause di forza maggiore dovessero rendere necessaria l'interruzione del Progetto, l'Ente Esecutore dovrà presentare la rendicontazione delle spese sostenute fino a quel momento e restituire alla DGCS le quote di anticipazione eventualmente non utilizzate. Saranno oggetto di rimborso i costi fin lì sostenuti e ritenuti ammissibili dalla DGCS, inclusi tutti quelli derivanti da impegni di spesa documentati già assunti nell'ambito del Progetto per fornitura di beni e servizi in corso di esecuzione.
- 3. Qualora emergano comprovate motivazioni che inducano alla modifica del Progetto originale, le Parti si accorderanno attraverso specifici atti formali, predisposti e sottoscritti con le stesse modalità della presente Convenzione, per individuare quelle varianti che consentano il completo

utilizzo del finanziamento volto al perseguimento dell'obiettivo generale di cui all'art.1 della presente convenzione.

Art. 11

Rapporti Direzione Generale – Ente esecutore

1. La presente Convenzione non comporta per la DGCS alcuna responsabilità collegata alla gestione del Progetto e ai rapporti giuridici e contrattuali ed extracontrattuali eventualmente posti in essere dall'Ente Esecutore per l'esecuzione del Progetto.
2. L'esecuzione della presente Convenzione dovrà effettuarsi in stretto collegamento tra la DGCS e l'Ente Esecutore.
3. La DGCS sarà informata sulle fasi relative all'espletamento della Convenzione e riceverà copia degli atti amministrativi adottati dall'Ente Esecutore relativi alla Convenzione in oggetto.
4. Le parti garantiscono che il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'attuazione della presente Convenzione avverrà nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs.30 giugno 2003, n. 196.

Art. 12

Visibilità

1. Qualora la DGCS o l'Ente Esecutore intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali o siti web, eventuali informazioni o risultati scaturiti dalle prestazioni connesse alla presente Convenzione, o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini e le modalità delle pubblicazioni e comunque saranno tenuti a citare la DGCS e l'Ente Esecutore, ciascuna con il proprio logo, e il Progetto nel cui ambito si sono svolte le attività che hanno prodotto i suddetti risultati.
2. L'Ente Esecutore si impegna a dare una adeguata visibilità alla DGCS, quale principale ente finanziatore del Progetto, attraverso iniziative di informazione e di divulgazione nel Paese beneficiario e in Italia e attraverso il coordinamento e lo scambio con analoghe iniziative finanziate dalla DGCS e in corso in Etiopia.

Art. 13

Acquisti e destinazione di attrezzature

1. Le attrezzature, acquistate per la realizzazione del Progetto oggetto della presente Convenzione, saranno consegnate, al termine della loro utilizzazione, alle competenti autorità locali che ne acquisteranno la piena disponibilità.
2. La consegna dovrà essere documentata da una apposita procedura di trasferimento ai soggetti destinatari, formalizzata con il coinvolgimento dell'Ambasciata in Etiopia attraverso un verbale di consegna a titolo gratuito.

Art. 14

Risoluzione della Convenzione

1. Oltre che negli altri casi espressamente previsti dalla legge, la convenzione può essere risolta, a richiesta di ciascuna delle due parti, per grave inadempienza della controparte.
2. In tal caso la parte interessata notificherà all'altra parte l'inadempienza contrattuale invitandola a provvedere all'adempimento entro il tempo massimo dei 30 giorni successivi. Decorso tale periodo, se la parte inadempiente non avrà provveduto la risoluzione della Convenzione avverrà di diritto.

3. In caso di risoluzione per causa non imputabile all'Ente Erogatore, la DGCS è tenuta retribuire le prestazioni da essa già effettuate in ragione di un conteggio consuntivo che le raffronti con quelle previste.
4. Resta salva la facoltà delle parti di recedere in qualunque momento, mediante comunicazione scritta da inviare tramite posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 30 giorni, dagli impegni assunti con la presente Convenzione qualora intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della Convenzione e rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

Art. 15 **Restituzione dei fondi**

Nel caso di irregolarità o mancato rispetto dei termini e/o condizioni contrattuali, l'Ente Esecutore ha l'obbligo di restituire i fondi percepiti e non utilizzati, nonché i fondi percepiti ed utilizzati in maniera difforme dallo scopo fissato nella presente Convenzione ed in modo illegittimo. Altresì dovranno essere restituite le somme che non sono state rendicontate e/o rendicontate in maniera difforme dalla normativa vigente. La DGCS può procedere al recupero degli stessi anche mediante compensazione.

Art. 16 **Foro competente**

Le parti si impegnano a risolvere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione ricorrendo a soluzioni conciliative condivise. In ultima analisi, sarà competente il Foro di Roma.

Art. 17 **Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto o derogato nei precedenti articoli, valgono e si osservano le disposizioni ed i regolamenti vigenti in materia di contratti e obbligazioni.

Art. 18 **Entrata in vigore e durata**

1. La presente Convenzione entra in vigore alla data della ricezione, da parte dell'Ente Esecutore, della comunicazione della DGCS (da effettuarsi tramite posta elettronica certificata) dell'avvenuto perfezionamento amministrativo del presente atto.
2. La durata della stessa è stabilita fino al termine di cui all'art. 2.
3. Qualora sia necessaria una proroga per assicurare il corretto completamento delle attività concernenti il Progetto, le parti potranno concordare un nuovo termine di scadenza della Convenzione per una sola volta e per la durata di non oltre dodici mesi, sulla base di una proposta scritta avanzata dall'Ente Esecutore, supportata da idonea e circostanziata documentazione, da sottoporre all'approvazione della DGCS.

les

7

Art.19
Domiciliazione

Tutte le comunicazioni e i rendiconti concernenti la presente Convenzione dovranno essere inviate - con anticipo via mail - ai seguenti indirizzi:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DGCS – Ufficio IV Piazzale della Farnesina, 1 00194 - ROMA PEC: dgcs04@cert.esteri.it	ENTE ESECUTORE Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT Direzione Generale – Unità di Cooperazione Tecnica Via Cesare Balbo, 16 00184 – ROMA PEC: aoo-istat@postacert.istat.it
---	--

Allegati

I seguenti allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione.

All. 1: Valutazione Tecnico-Economica

Il documento All. 2 “Manuale di Procedura Tecnica Amministrativa e Contabile per Interventi di Cooperazione allo Sviluppo cofinanziati dal Ministero degli Affari Esteri e per la Cooperazione Internazionale – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo” è fornito dal Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo quale mero supporto tecnico ad uso esclusivamente interno, fermo restando la competenza esclusiva dell’UCB del MEF, presso il Ministero degli Esteri, in materia di controlli sulla regolarità amm.va-contabile del rendiconto afferente il Progetto”.

Per la Direzione Generale
per la Cooperazione allo Sviluppo

Min. Plen. Giampaolo Cantini
Direttore Generale DGCS



Per
l'Ente Esecutore

Dott. Tommaso Antonucci
Direttore Generale Istat

Stipulato in Roma il **28 DIC. 2015**
in n. 4 originali